

COMUNE DI BUSANO (TO)

Lo schema di relazione illustrativa del Fondo di Produttività

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 08/01/2014
Periodo temporale di vigenza		1 GENNAIO 2013 – 31 DICEMBRE 2013
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Segretario Comunale – Dott. Carmelo Pugliese – Presidente Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): SIND. C.I.G.L. SIND. C.I.S.L. Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): SIND. FP C.I.G.L. signor Massimo Esposto SIND. FP. C.I.S.L. FP signor Paolo Osella R.S.U. signora Maria Grazia Felissi
Soggetti destinatari		Personale dipendente non dirigente del COMUNE DI BUSANO (TO)
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Nel contratto decentrato sottoscritto si è provveduto a determinare gli importi destinati all'indennità di rischio e per particolari posizioni senza rettificare la modalità di definizione di nessuna indennità.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	Sarà acquisita la certificazione del Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 15 c. 4 e c. 2 CCNL 01.04.21999 prima della liquidazione delle risorse destinate a tale scopo per il 2013
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Ai sensi del CCNL Enti Locali tale certificazione non è dovuta. L'unica certificazione dovuta è quella del Revisore dei Conti.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 con Delibera della Giunta Comunale n.70 del 28/12/2011. Il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà effettuato in base alla metodologia di valutazione vigente presso l'Ente. Con delibera G.C. n. 51 del 24/07/2013 è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.

	accessoria	Per i documenti in trattazione è prevista la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".
		La Relazione della Performance relativa al 2013 sarà realizzata e asseverata dal Nucleo di Valutazione. Ai sensi del Regolamento Uffici e Servizi, la cd. Relazione sulla Performance di cui al D.Lgs. 150/2009 si identifica con la relazione sull'attuazione degli obiettivi strategici e dei processi riferiti all'anno 2013, redatta dai responsabili di Servizio/Titolari di P.O. e validata dal Nucleo di Valutazione.
Eventuali osservazioni		

**I.1 - Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi
- altre informazioni utili)**

- a) *illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;***

Per l'anno 2013 non vengono regolati dal presente contratto, poiché indisponibili alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004, alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici per p.e.o.) e in particolare vengono sottratti dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad € 20.265,35, quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda il contratto decentrato per le risorse all'anno 2013 le delegazioni hanno confermato la destinazione delle risorse già in essere negli anni precedenti. Viene così destinato:

1) INDENNITA' DI RISCHIO.

L'indennità di rischio di cui all'art. 17 comma 1 lett. d verrà attribuita ai due operai di cui uno solo per due mesi poiché occupati in prestazioni lavorative che implicano una diretta e continua esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale come ad esempio per:

I. Impiego di macchine complesse

II. Lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza significativa di traffico

Non è prevista tale indennità per gli agenti di Polizia Locale.

L'importo destinato alla remunerazione di tale indennità risulta pari a € 30,00 mensili per dodici mensilità, rapportata alla percentuale di tempo lavorato.

Nel caso di interruzione del servizio per assenza o ferie del dipendente interessato (malattia, permessi, aspettative, ecc...) tale indennità mensile verrà proporzionalmente ridotta sulla base dei giorni lavorativi mensili.

La contrattazione determina il Budget per l'attribuzione dell'indennità di cui al presente articolo per l'anno 2013 pari ad € 400,00;

2) INDENNITA' DI DISAGIO

Le parti concordano di attribuire per l'anno 2013 l'indennità di disagio di cui all'art. 17 comma 1 lett. e, per € 360,00;

3) INDENNITA' DI PARTICOLARI POSIZIONI

Per i dipendenti cui sono state attribuite particolari responsabilità previste dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista per l'anno 2013 una indennità nelle seguenti misure massime:

- Addetto ai servizi demografici € 780,00 = annui lordi
- Agente di Polizia Municipale € 980,00 = annui lordi
- Economo Comunale € 780,00 = annui lordi

- 4) Non vengono destinate per l'anno 2013 somme per **PROGRASSIONI ORIZZONTALI** e per **INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'**
- b) **quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;**

FONDO INDISPONIBILE	2013
b) progressioni economiche	17.360,15
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	17.360,15
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	2.905,20
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	20.265,35
h) rischio	400,00
h) disagio	360,00
i) indennità particolari posizioni	2.540,00
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	3.300,00
TOT UTILIZZO LETTERA k)	0,00
TOTALE UTILIZZO FONDO	23.565,35

- c) **gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;**

Attualmente il D.lgs 150/2009 ha apportato modifiche sostanziali al D.lgs 165/2001 restringendo e modificando ampiamente le materie destinate alla contrattazione integrativa definendo in maniera sensibilmente differente rispetto al passato le materie destinate alla contrattazione, concertazione ed informazione.

In merito all'applicabilità delle disposizioni dei Titoli II e III del d.lgs. n. 150 del 2009, per le Regioni e gli Enti locali resta la necessità di adeguamento dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010, in assenza del quale verranno applicate integralmente le disposizioni previste dallo stesso decreto legislativo. In ogni caso, le norme che dispongono un termine finale per l'adeguamento non valgono ovviamente a sanare le eventuali illegittimità contenute nei contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e maturate sulla base dei principi previgenti (ad esempio con riferimento all'erogazione della retribuzione di produttività in modo non selettivo o

indifferenziato o sulla base di automatismi ovvero in relazione alla regolazione con il contratto integrativo di materie non espressamente devolute dal CCNL o, a maggior ragione, disciplinanti materie escluse dalla contrattazione collettiva o, ancora, alla violazione del vincolo di bilancio e delle regole di finanziamento dei fondi di amministrazione). Tali illegittimità, che comportano la nullità delle singole clausole del contratto integrativo (nonché le forme di responsabilità secondo le norme vigenti anche alla luce della giurisprudenza contabile e di merito), rimangono pienamente rilevabili.

Le citate disposizioni inoltre stabiliscono che:

a) la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali;

b) sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

c) la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche;

d) la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;

e) la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Relativamente al punto b), si ritiene opportuno sottolineare che ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2009, "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista" nei contratti collettivi nazionali.

Atteso quanto previsto anche dall'articolo 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 54 del d. lgs. n. 150 del 2009, quindi:

a) la contrattazione nazionale ed a maggior ragione quella integrativa non potranno aver luogo sulle materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della micro-organizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); ciò, in particolare, con riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, che costituiscono l'ambito elettivo tipico delle prerogative dirigenziali; b) in tali materie – esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell'informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali. Resta ferma in ogni caso la consultazione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di etero-integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 ed 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall'art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'articolo 5, comma 2 (come modificato dall'art. 34

del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del 2001. Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, "regrediscono" all'informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macro-organizzazione, nei cui margini è contenuta l'attività di micro-organizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione.

Relativamente a quanto previsto dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 (Merito e Premi), vengono, tra le altre, in rilievo le disposizioni che attengono all'attribuzione delle progressioni economiche/orizzontali, che andranno previste selettivamente sulla base dei risultati conseguiti ed allo sviluppo delle competenze professionali ed esclusivamente nei confronti di una quota di personale (articolo 23), e quelle relative alle progressioni verticali, che rimangono equiparate al pubblico concorso e sono precluse dalla contrattazione (articolo 24); ovvero quelle che promuovono il merito e la performance organizzativa e individuale attraverso sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche (articolo 18).

- d) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;**

Attualmente risulta vigente una metodologia di valutazione con Delibera G.C. n. 34 del 16/05/2012 coerente con le novità introdotte dal D.lgs 150/2009, a cui si rimanda per ogni dettaglio.

Per l'anno 2013 non si è previsto alcuna risorsa di produttività collettiva ma solo corresponsione di indennità (rischio, disagio e particolari posizioni).

- e) **illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche in quanto esse sono sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

- f) **illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

Ai sensi dell'attuale Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 23/02/2011 ogni anno l'Ente è tenuto ad approvare un Piano della Performance unitamente al PEG che deve contenere le attività dell'Ente riferiti ai servizi gestiti ed eventuali obiettivi strategici annuali determinati dalla Giunta.

- g) **altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Non risulta necessario segnalare altre informazioni

Parte II -Lo schema di relazione tecnico-finanziaria

II.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l'anno 2013, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	22.042,54
Risorse variabili	1.523,01
Residui anni precedenti	0,00
Totale	23.565,55

- Preintesa tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2013 siglata in data 08/01/2014

II.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2013, risulta così costituito, così come da allegato a) :

RISORSE DECENTRATE STABILI

€. 22.042,54

(pari al medesimo importo del 2004 + eventuali RIA dei cessati + eventuali fondi ex art. 15, c. 5, CCNL 01.04.99 per incremento dotazione organica + integrazione obbligatoria art. 4, c.1, CCNL 09/05/2006-decurtazione per decremento dotazione organica rapportata al periodo di effettiva modifica + vari incrementi stabili CCNL 2004, 2006,2008)

	Preventivo
	2013
fondo unico consolidato 2003	15.452,63
INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	
ART 32 c1. ccnl 22.01.04	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	981,43

ART 32 c2. ccnl 22.01.04	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	791,47
Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005	
1. Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	766,79
Art.8 comma 2 ccnl 2006-2007	
2.gli enti a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 incrementano le risorse con l'importo corrispondente allo 0,6 monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	1.017,80
TOTALE INCREMENTI CONTRATTUALI DA CONSOLIDARE	3.557,49

VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE	
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003 ACCERTATE NELL' ANNO SI CONSOLIDANO NELL'ANNO SUCCESSIVO	1.694,62
	1.337,80
TOTALE VOCI VARIABILI DA CONSOLIDARE	3.032,42
FONDO UNICO CONSOLIDATO	22.042,54

II.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
Lettera d) primo comma art. 15	
Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 449/1997	0
Lettera e) primo comma art. 15	
Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economie 30% al bilancio, 50% incentivi mobilità e 20% produttività individuale e collettiva)	0
Lettera k) primo comma art. 15	
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17	0
Secondo comma art. 15	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fi	1.523,01
Quinto comma art. 15	
In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE VARIABILE LEGATA AI NUOVI SERVIZI	0
Risp. Fondo Anno Precedente	0,00
Risp. Straordinario Anno Precedente	0,00
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	1.531,01

Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del CCNL 1.4.1999 le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

Ribadendo che l'economia di un fondo annuale è la differenza tra la costituzione e l'utilizzo, si è calcolato la verifica a consuntivo in maniera rigorosa e puntuale dell'eventuale ammontare di tali economie. Per l'anno 2013 sono state accertate risorse provenienti dalla consuntivazione del fondo anno 2012 per € 0,00.

Ai sensi dell'art. 14, c. 1 del CCNL 1.4.1999 le risorse del fondo straordinario eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.

Il fondo straordinario per l'Ente è pari ad € 964,18

II.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Nessuna

II.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

FONDO 2013

FONDO UNICO CONSOLIDATO	22.042,54
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	1.523,01
FONDO COMPLESSIVO	23.565,55
DECURTAZIONE CESSAZIONI ART. 9 C. 2 BIS L.122/2010	0
FONDO COMPLESSIVO A SEGUITO DELLA DECURTAZIONE	23.565,55

II.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Si precisa che ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22.1.2004 l'indennità di comparto prevede una parte di risorse a carico del bilancio (cosiddetta quota a) e una parte a carico delle risorse decentrate (cosiddette quote b e c). Gli importi di cui alla lettera b e c per € 2.905,20 sono stati posti a carico delle risorse decentrate.

II.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

II.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2013 non vengono regolati dal presente contratto, poiché indisponibili alla contrattazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b del CCNL 1.4.1999 e dell'art.33 del CCNL 22.1.2004, alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici per p.e.o.) e in particolare vengono sottratti dalle risorse ancora contrattabili risorse pari ad € 20.265,35, quali risorse necessarie a retribuire le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto già determinate negli anni precedenti.

b) progressioni economiche	17.360,15
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	17.360,15
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	2.905,20
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	20.265,35
TOTALE UTILIZZO NON CONCORDATO NELL'ANNO	20.265,35

II.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 3.300,00, così suddivise:

FONDO 2013

h) rischio	400,00
h) disagio	360,00
i) indennità particolari posizioni	2.540,00

TOTALE UTILIZZO CONCORDATO INDENNITA' NELL'ANNO	3.300,00
TOT UTILIZZO LETTERA k)	0,00
TOTALE RISORSE CONCORDATE NELL'ANNO	3.300,00

II.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

II.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

FONDO INDISPONIBILE	2013
b) progressioni economiche	17.360,15
TOTALE UTILIZZO FONDO PROGRESSIONI	17.360,15
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 22.01.04	2.905,20
TOTALE RISORSE STABILI INDISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	20.265,35
h) rischio	400,00
h) disagio	360,00
i) indennità particolari posizioni	2.540,00
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO NELL'ANNO	3.300,00
TOT UTILIZZO LETTERA k)	0,00
TOTALE UTILIZZO FONDO	23.565,35

II.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

II.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

L'art. 4 comma 3 sexies D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » così come modificato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 prevede che:

3-sexies. "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

L'art. 5 c. 3 del CCNL 1/4/1999 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo.."

La presente relazione, in ossequio ai dispositivi del precitato contratto collettivo nazionale di lavoro, persegue l'obiettivo di fornire una puntuale e dettagliata relazione, dal punto di vista finanziario, circa le risorse economiche costituenti il fondo per le risorse decentrate e, dal punto di vista tecnico, per illustrare le scelte effettuate e la coerenza di queste con le direttive dell'Amministrazione.

Si richiama anche l'art. 40 del 165 comma 3 quinquies così come modificato dal d.lgs 150/2009 che in materia di spesa del personale richiedono un contenimento delle spese relative al personale e consentono di inserire eventuali risorse decentrate solo:

"La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa **nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale** dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato **all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi** applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo 150/09 e pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione

pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni."

Si attesta che la spesa del personale (al lordo delle componenti escluse) per l'anno 2010 era pari ad €: 326.528,45

Si attesta che la spesa previsionale (al lordo delle componenti escluse) del personale per l'anno 2013 è pari ad €: 286.250,00

Si attesta pertanto che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

II.2.7 - Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità.

Si applica nei confronti del personale la metodologia del Sistema di Valutazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 16/05/2012.

Va comunque evidenziato che le risorse destinate alla produttività è stata riconosciuta attraverso la predisposizione del piano della performance che rispecchiano gli obiettivi operativi dell'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati previsti negli strumenti di pianificazione e gestione e nel rispetto del sistema di valutazione.

II.2.8 - Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

II.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

FONDO UNICO CONSOLIDATO	2010 22.042,54
VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	3.105,31
FONDO COMPLESSIVO 2010	25.147,85

	2011
FONDO UNICO CONSOLIDATO	22.042,54
VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	2.563,01
FONDO COMPLESSIVO 2011	24.605,55

	2012
FONDO UNICO CONSOLIDATO	22.042,54
VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	1.531,01
FONDO COMPLESSIVO 2012	23.573,55

	2013
FONDO UNICO CONSOLIDATO	22.042,54
VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	
TOTALE VOCI VARIABILI DA NON CONSOLIDARE	1.523,01
FONDO COMPLESSIVO 2013	23.565,55

Si attesta che il fondo 2013 risulta non superiore al fondo anno 2012 ed entrambi sono inferiori al fondo 2010.

II.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

II.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai vari capitoli del personale del bilancio di previsione 2013 e la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

II.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2013, così come previsto dalla L. 122/2010 al netto delle risorse destinate ai sensi della lettera K, non risulta superare l'importo determinato per l'anno 2010.

II.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, l'ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2012, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 24/07/2013, esecutiva.

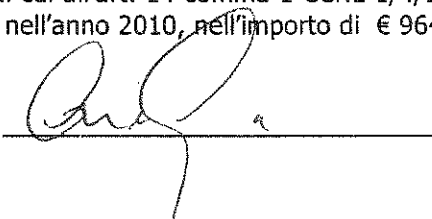
La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

Il totale del fondo 2013 come da determina n. 278 del 18/12/2013 trova imputazione ai vari interventi del personale e che le somme del fondo concordate trovano imputazione al cap. 1023/1 codice 1.01.02.01 del bilancio 2013.

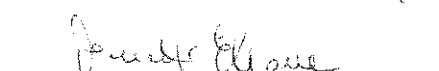
Con riferimento al fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 14 comma 1 CCNL 1/4/1999, si dà atto che la somma stanziata rimane fissata, come nell'anno 2010, nell'importo di € 964,18.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica



Per la parte Finanziaria

Il Responsabile del Settore Finanziario



Busano, lì 13/01/2014